

## Il subappalto nel settore delle opere pubbliche: proposta di un contratto-tipo

di [Massimo Pipino](#)

Pubblicato il 4 dicembre 2009

il contratto di subappalto quale contratto derivato, cioè discendente da un contratto principale, dunque dal contratto di appalto stipulato tra la Stazione appaltante e l'appaltatore principale. Tutta la modulistica e la normativa necessaria per un'attenta redazione del contratto di subappalto al fin di evitare, se non tutte, almeno buona parte delle ragioni di contenzioso più comuni...

**[... per acquistare questo e-book clicca QUI, poi su "E-BOOK" e quindi più sotto su "proseguì"](#)**

***il prezzo è di 24 euro iva compresa***

Il contratto di subappalto viene definito come un contratto derivato e cioè discende -di fatto e giuridicamente- dal contratto principale dunque dal contratto di appalto stipulato tra la Stazione appaltante e l'appaltatore principale. Le vicende del contratto principale molto spesso si ripercuotono anche su quello derivato (per esempio risoluzione, sospensione dei lavori, varianti e così via). Da questa considerazione deriva quindi la necessità di un'attenta redazione del contratto di subappalto al fin di evitare, se non tutte, almeno buona parte delle ragioni di contenzioso più comuni (tempi di pagamento, tipologia e modalità di intervento, tempi di adempimento contrattuali e così via).

La duplicità dei contratti, ancorché collegati, comporta incroci e catene di responsabilità: si pensi ad un inadempimento dell'appaltatore che dovrà risponderne sia verso la Stazione appaltante sia verso il subappaltatore in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto principale e dunque di quello derivato. Oppure all'inadempimento del subappaltatore che comporterà, con ogni probabilità, un inadempimento con conseguente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore verso la Stazione appaltante.

Di norma però, è forse bene sottolinearlo, non vi è rapporto diretto tra Stazione appaltante e subappaltatore, tranne il caso in cui la prima abbia optato, in sede di bando, per il pagamento diretto del subappaltatore, il quale conseguentemente potrà agire direttamente verso la Stazione appaltante nel caso in cui non adempia al suo preciso e volontario obbligo.

Prima di presentare il contratto-tipo in parola, al fine di delimitare la materia in discussione, sarà opportuno esaminare sommariamente la disciplina che regola il subappalto nei lavori pubblici: tale forma contrattuale è ora regolata dall'art. 118 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2003) così come modificato recentemente dal terzo correttivo e cioè dal D.lgs. n. 152/2008.

Eccone il testo come integrato e modificato.

***“118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro.***

*(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)*

*1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 (161).*

*2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente*

*diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.*

*L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:*

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante*
- almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;*
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;*
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (162).*

*3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal*

cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (163).

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (164).

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva (165).

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (166).

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo

*incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.*

*8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.*

*9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.*

*10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.*

*11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.*

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici."

Novità di rilievo è costituita anche dal comma 11 dell'art. 37, introdotto sempre dal recente correttivo:

*"Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo."*

Cominciamo, dunque, dalla definizione del subappalto che curiosamente è posta al penultimo comma dell'art. 118 codice contratti. Innanzi tutto, è bene ricordare che ora tutte le prestazioni sono subappaltabili, a qualsiasi categorie esse appartengano, senza che abbia rilevanza dove la prestazione venga espletata. Il subappalto è caratterizzato dall'impiego di manodopera, comprese anche le forniture e posa ed i noli a caldo, se la prestazione è superiore al 2% dell'importo dell'appalto ovvero sia comunque di importo superiore a € 100.000,00. Oltre ai requisiti di cui sopra, per i fini di cui all'articolo in commento, si ritiene sussistere un contratto di subappalto se la manodopera incide per un importo superiore al 50% del contratto da affidare. La legge, pertanto, indica due criteri da valutare per considerare comunque in essere un contratto di subappalto (che deve in ogni caso essere comunicato alla stazione appaltante che, a sua volta, dovrà autorizzarlo): uno, per così dire, esterno al contratto stesso, e cioè con riferimento al contratto di appalto principale ed uno, per così dire, interno con riferimento cioè ai valori delle prestazioni che compongono il valore del contratto potenzialmente di subappalto.

Nel bando di gara la stazione appaltante deve indicare la categoria prevalente con il relativo importo (oltre alle altre) in quanto i lavori inerenti tale categoria sono subappaltabili solo fino al 30% del loro valore. Come detto, con la recente riforma, anche i lavori di particolare complessità tecnologica possono essere ora subappaltabili, purché superino il 15% del valore totale dell'appalto. L'art. 37 comma 11 Codice Contratti Pubblici così come risultante dopo il terzo correttivo, infatti consente il subappalto anche per opere di elevato contenuto tecnologico sino al limite massimo del 30% del loro valore (come se fossero, quindi, un'opera prevalente) con obbligo (e non facoltà, come negli altri casi) per la stazione appaltante di corrisponderne il prezzo al subappaltatore.

Per poter usufruire del subappalto è necessario che, sin dalla presentazione dell'offerta, vengano indicate dall'offerente le eventuali opere da subappaltare. È importante evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che fosse illegittima l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa la quale si era limitata ad affermare di voler subappaltare o concedere in cottimo tutte le lavorazioni nel massimo consentito dalla legge, senza meglio specificare quali fossero tali lavorazioni (T.A.R. Sardegna, Sezione prima, 27 settembre 2007, n. 1764). In realtà si possono rilevare anche indicazioni di segno diverso, come per esempio quello sancito da altra giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l'irregolare dichiarazione relativa al subappalto non è causa di esclusione dalla gara, ma unicamente di inefficacia della dichiarazione (TAR Sicilia, Sez. IV Catania - Sentenza 8 maggio 2006 n. 690). La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentata alla stazione appaltante indicando:

- l'importo del contratto di subappalto, specificando la quota di oneri per la sicurezza,
  
- la categoria che si intende subappaltare,
  
- il nominativo della ditta che eseguirà i lavori in subappalto (con la dichiarazione dell'affidatario che il subappaltatore possiede i requisiti di qualificazioni necessari, dichiarazione del subappaltatore di non versare in ipotesi di divieto o esclusione previsti dalla legge, dichiarazione del subappaltatore di quale sia la propria composizione societaria, dichiarazione del subappaltante di assenza di forme di controllo del subappaltatore, DURC del subappaltatore, modulo GAP, certificato CCIAA antimafia).

L'importo del subappalto non potrà superare l'importo indicato dall'affidatario in sede di offerta per la relativa categoria; il ribasso che potrà essere praticato non potrà eccedere il 20%, ad eccezione degli oneri sulla sicurezza che invece dovranno essere corrisposti per intero. Si discute su quale sorte abbia il contratto di subappalto che preveda un corrispettivo per il subappaltatore più basso di quello consentito per legge. Si potrebbe sostenere che l'intero contratto sia nullo perché *contra legem*, anche se probabilmente è più equo ritenere solo invalida la clausola relativa al prezzo, il quale dovrebbe essere riportato per lo meno al minimo di legge.

L'amministrazione ricevuto quanto sopra, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle opere subappaltabili, entro 30 giorni, ovvero 60 giorni se prorogati (i due termini di 20 e 30 giorni stranamente non coincidono, quindi sarà bene che il contratto di subappalto venga depositato almeno un mese prima dell'inizio dei lavori), provvede al rilascio dell'autorizzazione (i giorni scendono a 15 se i lavori subappaltati sono inferiori al 2% dell'appalto o a € 100.000,00). Tali termini possono essere prorogati una sola volta ed il silenzio della Pubblica Amministrazione ha valore di assenso.



Come detto, qualunque sia l'importo dei lavori in subappalto, si ritiene che occorra l'autorizzazione (che può comunque sempre essere revocata) da parte della Stazione appaltante; più sotto vedremo meglio la differenza tra subappalto e subcontratti in genere. Il subappaltante dovrà anche indicare nella cartellonistica di cantiere il nominativo di tutte le ditte subappaltatrici presenti in cantiere e coordinare i lavori di queste con appositi POS, curando che tutti i lavoratori siano dotati della tessera di riconoscimento. Esso assume su di sé, in solido con il subappaltatore anche gli obblighi relativi agli adempimenti in tema di sicurezza nel cantiere, all'applicazione del trattamento economico previsto dai CCNL per i lavoratori, al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.

Importante ricordare pure che il subappaltante dovrà trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni da ciascun pagamento al subappaltatore la copia delle fatture quietanzate, se vuole evitare la sospensione del pagamento del successivo SAL e ciò nel caso in cui il bando di gara non abbia previsto il pagamento da parte della stazione appaltante direttamente al subappaltatore.

\*\*\*

Per completezza si ritiene ora opportuno prendere in considerazione i contratti simili al subappalto, definiti subaffidamenti o subcontratti, relativi a prestazioni che non sono lavori, ma riguardano comunque o i noli a caldo o la fornitura con posa in opera.

Dal punto di vista sostanziale si può cercare di discernere tra il subappalto ed i subaffidamenti avendo riguardo al tipo di prestazione che viene posta in essere. Con una certa approssimazione, può però essere ritenuto che non ci si trovi davanti ad un contratto di subappalto ogni qual volta la fornitura riguardi un bene prodotto in serie che ha la sua funzione indipendentemente dalla posa, che si concretizza in una prestazione meramente accessoria rispetto alla fornitura del bene stesso. Viceversa si tratterà di subappalto allorquando il bene viene appositamente prodotto come da progetto oppure il bene viene trasformato in una entità differente grazie all'impiego di manodopera.

Un parere della Amministrazione provinciale di Verona, per esempio, chiarisce che nolo a caldo è un contratto di locazione a cui si aggiunge una prestazione d'opera: insomma l'impresa che noleggi le macchine mette a disposizione anche il personale in grado di usarle, farle funzionare correttamente. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili esegue però un'ulteriore e necessaria bipartizione: se il macchinario con il personale agisce sotto le direttive del direttore di cantiere dell'appaltatore siamo in presenza di un nolo a caldo viceversa, se abbiamo il noleggio, il personale ed anche l'obbligo di ottenere un certo risultato, siamo in presenza di sub appalto.

Secondo taluni e certa giurisprudenza si dovrebbe fare riferimento al criterio quantitativo per ritenere esistenti i contratti simili in luogo del subappalto, e cioè occorrerebbe prendere in considerazione quei contratti che non superano il 2% dei lavori affidati o € 100.000,00 ovvero superano le predette soglie, ma l'incidenza della manodopera non supera il 50% del sub contratto.

In realtà il mero criterio quantitativo non convince per una serie di ragioni. Dapprima sarebbe elusivo della volontà della legge, che pare voglia subordinare l'affidamento dei lavori in subappalto ai medesimi criteri dell'affidamento diretto e quindi ciò mal si concilierebbe con il regime della semplice comunicazione.

Ma soprattutto perché la giurisprudenza e l'Autorità di Vigilanza si sono recentemente espressi in senso opposto alla semplice comunicazione.

Infatti come ci insegna la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2007, n. 5906) e l'Autorità di Vigilanza (determinazione n. 6/2003 e deliberazione n. 35/2008) anche se una pronuncia più risalente nel tempo è di segno opposto (C. Stato [ord. cautelare], sez. VI, 31-05-2005, n. 2584; vedi anche T.A.R. Lombardia-Milano - Sez. III - Sentenza 18 gennaio 2006, n. 99, che però risulta riformata dal Consiglio di Stato del 2007 sopra citato) quale che sia il valore del subappalto occorre sempre l'autorizzazione della appaltante.

È forse opportuno ripeterci, data l'importanza della questione. Attenzione, dunque, se non si intende richiedere l'autorizzazione alla Stazione appaltante devono esserci tutte e tre le seguenti condizioni:

- che, grazie anche ai criteri che sopra abbiamo illustrato, il subcontratto sia inquadrabile nella fattispecie del nolo a caldo e della fornitura e posa,
- che il valore del contratto sia inferiore al 2% del valore dell'appalto o comunque non superi € 100.000,00,
- che l'incidenza della manodopera sia inferiore al 50% del contratto da affidare.

In questi casi l'affidatario sarà tenuto semplicemente a dare comunicazione del contratto alla stazione appaltante, senza quindi attenderne, in via esplicita o implicita, l'autorizzazione.

Il terzo correttivo ha modificato, per evitare pratiche elusive della legge, il comma 6 bis (introdotto con D. lgs. n. 113/2007) all'art 118 *cit.* il quale prescrive che insieme al DURC debba essere trasmessa alla stazione appaltante una verifica della congruità della manodopera rispetto al resto delle opere subaffidate; tale verifica è svolta dalla Cassa Edile in forza di accordi nazionali (e non più regionali) tra il ministero e le parti sociali. Vedremo in concreto come verrà applicato tale comma, che nella precedente versione aveva creato confusione.

La legge individua con l'ultimo comma dell'art. 118 due specifiche ipotesi per le quali non ricorre mai il subappalto:

- affidamento di specifiche attività a lavoratori autonomi,

- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Dunque nel primo caso è la tipologia dell'esecutore che esclude il subappalto, mentre nel secondo è la tipologia del bene fornito. Certamente non si può però, come ci ricorda l'Autorità di Vigilanza (deliberazione n. 35/2008 *cit.*), mettere in essere subcontratti che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, mirino a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il sub appalto, ossia l'esecuzione in tutto o in parte dei lavori oggetto dell'appalto, senza l'autorizzazione della stazione appaltante. La stazione appaltante può dunque chiedere chiarimenti all'appaltatore del perché si avvale, per esempio, di un nolo a caldo ovvero abbia frazionato in due contratti prestazioni che potevano essere ricondotte all'unitarietà.

È bene tenere presente che i lavori eseguiti di fatto in subappalto senza autorizzazione della stazione appaltante e comunque al di fuori dei casi consentiti dalla legge, sono considerati dalla giurisprudenza illegittimi (oltre che costituire, la relativa condotta, reato ai sensi dell'art. 21 L. n. 646/1982) e, quindi, risulta nullo il contratto che ne starebbe alla base e ne costituirebbe la causa giuridica (Cass., sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3950; Cass., sez. I, 16-07-2003, n. 11131; T. Nola, 30-03-2005); il tutto con la conseguenza che il subappaltatore non potrebbe agire giudizialmente per il pagamento delle proprie spettanze azionando il contratto con il quale l'affidatario lo ha incaricato di eseguire parte dell'opera; dovrebbe in tal caso cercare di azionare altre più impervie e meno remunerative domande giudiziali.

Fatte queste considerazioni di massima sulle caratteristiche giuridiche del contratto di subappalto e sulle norme che ne governano il funzionamento, almeno per quanto attiene il settore delle Opere pubbliche, in merito all'allegato modello-tipo va sottolineato che è stato approntato tenendo presenti le modifiche introdotte dal Terzo Decreto correttivo del Codice De Lise e tiene quindi conto delle sue importanti novità - solo per citarne alcune- in tema di consorzi stabili, di offerte anomale, di offerta economicamente più vantaggiosa. Al contratto di subappalto-tipo qui proposto viene poi allegato il testo del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (pubblicato in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) nel testo coordinato con

l'art. 4-quater della legge 102 del 3/8/2009 e con l'art. 2, comma 19, della legge 94 del 2009.

Massimo Pipino

4 Dicembre 2009

[... per acquistare questo e-book clicca QUI, poi su "E-BOOK" e quindi più sotto su "proseguì"](#)

***il prezzo è di 24 euro iva compresa***

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l